

REPUBBLICA FRANCESE

Ministero della Transizione ecologica,
della biodiversità, delle foreste, del
mare e della pesca

**Decreto del XXX sulla segnaletica e sulla metodologia per il calcolo del costo ambientale
dei prodotti tessili di abbigliamento**

Destinatari: *qualsiasi persona fisica o giuridica che calcoli o comunichi volontariamente il costo ambientale dei prodotti tessili di abbigliamento, in particolare i fabbricanti, gli importatori o i commercianti di tali prodotti, e qualsiasi persona fisica o giuridica che comunichi un punteggio aggregato relativo a uno o più impatti ambientali di un prodotto tessile.*

Oggetto: *metodi per il calcolo e la comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili di abbigliamento.*

Entrata in vigore: *il testo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

Applicazione: *il decreto è emesso ai sensi del decreto n. ... del ... sulle modalità di calcolo e comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili.*

NOR:

Il ministro dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale, e il ministro della Transizione ecologica, della biodiversità, delle foreste, del mare e della pesca;

visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, unitamente alla notifica n. XXX indirizzata alla Commissione europea il XXX;

visto il Codice ambientale, in particolare gli articoli L. 541-9-11 e L. 541-9-15,

vista la legge n. 2021-1104 del 22 agosto 2021 sulla lotta al cambiamento climatico e sul rafforzamento della resilienza di fronte ai suoi effetti, in particolare l'articolo 2;

visto il decreto n. XXX del XXX sulle modalità di calcolo e comunicazione del costo ambientale dei prodotti tessili;

vista la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021,

sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica effettuata tra il 28 novembre e 19 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo L. 123-19-1 del Codice ambientale;

decretano quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo R. 541-240, il presente decreto si applica ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento (UE) n. 1007/2011, ad eccezione dei seguenti prodotti:

1° i prodotti tessili non utilizzati per l'abbigliamento, come la biancheria per la casa e le federe;

2° prodotti tessili di abbigliamento monouso;

3° prodotti tessili di abbigliamento contenenti componenti elettronici;

4° prodotti tessili di abbigliamento per i quali più del 20 % della massa è costituito da materiali per i quali la modellizzazione del contributo al calcolo del costo ambientale non è inclusa nella nota metodologica.

Articolo 2

Il calcolo del costo ambientale è effettuato secondo una metodologia di cui agli articoli da 3 a 8 del presente decreto e dettagliata in una nota metodologica pubblicata sul sito web dei ministeri responsabili dell'ambiente e dell'economia.

Articolo 3

Il costo ambientale si riferisce a ciascun riferimento di prodotto. Ai fini di questo calcolo, ciascun prodotto costituito da un colore o da una composizione diversi in termini di materiali costituisce un riferimento diverso.

In via eccezionale, quando più unità di prodotti tessili sono raggruppate in un'unica unità di vendita, il costo ambientale è calcolato sulla scala di tale unità di vendita.

Il calcolo del costo ambientale si riferisce a un'unica dimensione, applicabile a tutte le altre dimensioni all'interno dello stesso segmento. I segmenti considerati sono specificati nella nota metodologica.

Se nessuna delle dimensioni proposte corrisponde a un determinato riferimento, spetta alla persona fisica o giuridica che effettua il calcolo del costo ambientale scegliere una dimensione rappresentativa delle diverse dimensioni proposte per il riferimento in questione.

Articolo 4

Il costo ambientale è calcolato con riferimento a un determinato tipo di prodotto, al quale corrisponde un numero di giorni teorici di utilizzo. Le tipologie considerate sono *almeno* le seguenti:

1° boxer / slip;

2° mutande;

- 3° calze;
- 4° camicia;
- 5° jeans;
- 6° gonna / abito;
- 7° costumi da bagno;
- 8° cappotto / giacca;
- 9° pantaloni / pantaloncini;
- 10° maglione;
- 11° t-shirt / polo.

Per un riferimento di prodotto composto da più parti tessili, ogni parte si riferisce a un tipo di prodotto. Il costo ambientale del riferimento è calcolato sommando il costo ambientale calcolato per ciascuna parte tessile.

Inoltre gli accessori non costituiti da fibre tessili sono inclusi nella modellazione nel quadro dell'articolo 7 del presente decreto.

Articolo 5

Il calcolo del costo ambientale si basa sulla modellizzazione degli impatti ambientali dei prodotti tessili, considerati durante tutto il loro ciclo di vita.

Tale modellizzazione si basa sui dati dell'inventario del ciclo di vita resi disponibili alle condizioni specificate nella nota metodologica di cui all'articolo 2.

Tale modellizzazione comprende le 16 categorie di impatto ambientale di cui all'allegato I della raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione europea, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni. Tali 16 categorie di impatto sono prese in considerazione nella modellizzazione con i seguenti coefficienti di normalizzazione e ponderazione:

Categoria di impatto	Coefficiente di normalizzazione	Coefficiente di ponderazione
Acidificazione;	55,57 molH ⁺ e	4,91 %
Cambiamenti climatici	7 553 kg CO ₂ e	21,06 %
Ecotossicità delle acque dolci	98120 CTUe	21,06 %
Uso delle risorse fossili	65004 MJ	6,59 %
Eutrofizzazione delle acque dolci	1,61 kgPe	2,22 %
Tossicità per l'uomo – cancerogeno	1,73e-5 CTUh	0 %
Tossicità per l'uomo – non	1,29e-4 CTUh	0 %

cancerogeno		
Radiazioni ionizzanti	4220 kBqU235e	3,97 %
Uso del suolo	819498 Pt	6,29 %
Utilizzo delle risorse minerarie e metalliche	0,06 kgSbe	5,98 %
Riduzione dello strato di ozono;	0,05 kgCFC11e	5,00 %
Formazione di ozono fotochimico	40,86 ngNMVOCe	3,79 %
Particolato	5,95e-4 dis.inc.	7,10 %
Eutrofizzazione marina	19,55 kgNe	2,35 %
Eutrofizzazione terrestre	177 molNe	2,94 %
Uso delle risorse idriche	11469 m3	6,74 %

Per la categoria di impatto «ecotossicità delle acque dolci», l'impatto modellizzato delle molecole organiche è raddoppiato rispetto alla suddetta raccomandazione (UE) 2021/2279.

Tale modellizzazione comprende anche le seguenti due categorie di impatto espresse direttamente in punti di impatto:

Categoria di impatto	Rilevanza
Categoria «Esportazione al di fuori dell'UE», intesa come presa in considerazione della quota di prodotti tessili indossati in Francia ed esportati al di fuori dell'Unione europea dopo essere stati raccolti	5 000 punti d'impatto per 1 kg di indumenti non riutilizzati dopo essere stati esportati al di fuori dell'Unione europea
Categoria «Emissione di microfibre»	1 000 punti d'impatto per 1 kg di materiale di riferimento

Per la categoria «Emissioni di microfibre» si applica a ciascun materiale una percentuale di tale impatto di riferimento.

Articolo 6

La modellizzazione include un coefficiente di durabilità, che modula il numero medio di giorni teorici considerati durante la fase di utilizzo.

Il valore di questo coefficiente varia tra 0,67 (CoefD_{min}) e 1,45 (CoefD_{max}).

È stabilito sulla base di tre criteri, mentre i valori I_{criterio} sono calcolati dalla persona fisica o giuridica che effettua il calcolo, nel quadro previsto dalla nota metodologica di cui all'articolo 2. Tali criteri sono:

1° la larghezza della gamma, intesa come il numero massimo di referenze offerte da un marchio nel segmento di mercato del prodotto di riferimento considerato;

2° l'incentivo alla riparazione, inteso come il rapporto tra il costo medio della riparazione e il prezzo di vendita di riferimento, e l'offerta di un servizio di riparazione;

3° l'esposizione visibile o direttamente accessibile al momento dell'acquisto della tracciabilità geografica delle fasi di produzione.

Ciascuno dei tre criteri è ponderato come segue nell'ambito del coefficiente di durabilità:

Criterio di durabilità	Ponderazione
Larghezza dell'intervallo	40 %
Incentivo alla riparazione	40 %
Display di tracciabilità	20 %

Il coefficiente di durabilità è calcolato secondo la seguente formula:

$$C_{durabilità} = CoefD_{min} + (CoefD_{max} - CoefD_{min}) * \sum_{i=1}^n (Pondération_{critère_i} * I_{critère_i})$$

durabilité	durabilità
CoefD_min	CoefD_min
CoefD_max	CoefD_max
Pondération_(critère_)	Ponderazione_(criterio_)

Articolo 7

I parametri di riferimento inclusi nella modellizzazione sono:

1° il tipo di prodotto;

2° la massa del prodotto finito;

3° se il prodotto è rigenerato o no;

4° il numero di referenze nel segmento di mercato;

5° il prezzo di riferimento;

6° le dimensioni dell'impresa e i servizi di riparazione offerti;

7° l'esposizione visibile o non visibile della tracciabilità geografica delle fasi di produzione;

8° la natura e la percentuale dei materiali che compongono il prodotto, a condizione che tali materiali rappresentino almeno il 2 % della massa totale del prodotto e il 5 % dell'impatto totale del prodotto modellato;

9° l'origine geografica delle materie prime;

10° l'origine geografica della fase di filatura;

11° l'origine geografica della fase di tessitura/lavorazione a maglia;

12° l'origine geografica della fase di finitura o di stampa;

13° se del caso, il tipo di stampa applicato all'indumento;

14° l'origine geografica della fase di fabbricazione;

15° se del caso, l'applicazione di un processo di lavaggio dei tessuti;

16° la quota del trasporto aereo;

17° l'elenco degli accessori integrati nell'unità di vendita, inclusi bottoni, cerniere e ferretti.

I parametri di cui ai punti 1°, 2°, 8°, 11°, 12° e 14° sono forniti dalla persona fisica o giuridica che effettua il calcolo del costo ambientale. Per inserire tali parametri, la persona che esegue il calcolo utilizza dati specifici del prodotto o del prodotto di riferimento, alle condizioni previste dalla metodologia.


I parametri di cui ai punti 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 13°, 15°, 16° e 17° possono essere forniti dalla persona fisica o giuridica che effettua il calcolo del costo ambientale. Per inserire tali parametri, la persona che esegue il calcolo utilizza dati specifici del prodotto o del prodotto di riferimento, alle condizioni previste dalla metodologia. In assenza di tali dati, essi inseriscono un valore predefinito, alle condizioni previste dalla metodologia.

Articolo 8

Il calcolo del costo ambientale può comportare parametri in aggiunta ai parametri di riferimento. La definizione di tali parametri e il quadro per il loro utilizzo sono specificati in una nota metodologica pubblicata sul sito web dei ministeri responsabili dell'ambiente e dell'economia. Per inserire tali parametri, la persona che esegue il calcolo utilizza dati specifici del prodotto o del prodotto di riferimento, alle condizioni previste dalla metodologia. In assenza di tali dati, essi inseriscono un valore predefinito, alle condizioni previste dalla metodologia. Tali condizioni possono comprendere, se del caso, il ricorso alla verifica da parte di un terzo accreditato.

Articolo 9

La segnaletica obbligatoria per la visualizzazione del costo ambientale è la seguente rappresentazione grafica, costituita dalla dicitura «Costo ambientale» e dal pittogramma che indica il numero di punti di impatto calcolati, nonché lo stesso numero di punti in relazione alla massa del prodotto in esame ed espresso per 100 g:



COÛT ENVIRONNEMENTAL	COSTO AMBIENTALE
points d'impact	punti di impatto
154 pts/100 g	154 pts/100 g

Quando la visualizzazione è effettuata su supporto digitale, viene fornito un link che consente l'accesso a tutte le informazioni messe a disposizione ai sensi dell'articolo R. 541-245 del Codice ambientale.

Le caratteristiche di tale segnaletica sono stabilite in una carta grafica, pubblicata sui siti web dei ministeri responsabili dell'ambiente e dell'economia. Tale segnaletica non è modificata, indipendentemente dalla persona fisica o giuridica che la utilizza. Qualsiasi adeguamento alle dimensioni di questa segnaletica mantiene le proporzioni degli elementi.

Se il costo ambientale è presentato nei negozi fisici o online, la dimensione di tale rappresentazione grafica è almeno equivalente alla dimensione dei caratteri delle cifre dei prezzi nei negozi.

Se il costo ambientale è apposto, mediante marcatura o etichettatura, su un'unità di prodotto o sul suo imballaggio, le dimensioni di tale rappresentazione grafica sono visibili e leggibili.

Indipendentemente dal supporto fisico o digitale utilizzato, le dimensioni di questa rappresentazione grafica sono almeno equivalenti a quelle di qualsiasi altro punteggio di impatto ambientale aggregato comunicato volontariamente sullo stesso prodotto di riferimento.

Articolo 10

Il commissario generale per lo sviluppo sostenibile e il direttore generale per la concorrenza, gli affari dei consumatori e il controllo delle frodi sono responsabili dell'attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Il ministro della Transizione ecologica, della
biodiversità, delle foreste, del mare e della pesca

Per e a nome del ministro:

il commissario generale per lo sviluppo sostenibile,

B. HUET

Il ministro dell'Economia, delle Finanze e della
Sovranità industriale e digitale

Per e a nome del ministro:

La direttrice generale per la concorrenza, i
consumatori e il controllo delle frodi,

S. LACOCHE